



Regolamento

Organico

Deliberato dal Consiglio Federale con deliberazione n. 144 del 24 ottobre 2015
Approvato con delibera della Giunta Nazionale n.431 del 9 novembre 2015

TITOLO PRIMO
ASSOCIAZIONI – AFFILIATI – TESSERATI

CAPO I
Associazioni Sportive, Società e Polisportive

- Art.1 – Prima affiliazione
- Art.2 - Rinnovo dell'affiliazione - Quote di affiliazione
- Art.3 - Rappresentanza sociale
- Art.4 - Fusioni
- Art.5 - Comunicazioni - Variazioni
- Art.6 – Cessazione dell'affiliazione

Capo II
Affiliati e tesserati

- Art.7 – Affiliati
- Art.8 - Vincolo federale
- Art.9 - Soci onorari e benemeriti della F.I.C.
- Art.10 - Tesserati
- Art.11 - Tesseramento atleti
- Art.12 – Doveri degli affiliati e dei tesserati
- Art.13 – Sanzioni
- Art.14 – Diritti degli affiliati
- Art.15 – Diritti tesserati

TITOLO SECONDO
ORGANI FEDERALI CENTRALI

Capo I
Assemblea Nazionale

- Art.16 –Indizione – Ordine del Giorno
- Art.17 - Ricorsi per omessa o errata attribuzione del diritto di voto
- Art.18 – Commissione per la Verifica dei Poteri
- Art.19 – Deleghe
- Art.20 – Ufficio di Presidenza
- Art.21 – Interventi
- Art.22 – Il Presidente dell'Assemblea
- Art.23 – Votazioni
- Art.24 – Verbale dell'Assemblea

Capo II
Presidente e Consiglio Federale

- Art.25 – Elezioni
- Art.26 – Funzionamento del Consiglio Federale
- Art.27 – Diffusione delle delibere
- Art.28 – Segreteria del Consiglio federale

Capo III
Il Collegio dei Revisori dei Conti

- Art.29 - Elezione
- Art.30 – Competenze – Funzionamento

Capo IV
Consulta Nazionale dell'Organizzazione territoriale

- Art.31 – Convocazione

Capo V
Organi di Giustizia

- Art.32 – Elezione – Candidature
- Art.33 – Funzionamento

<p>TITOLO TERZO ORGANI FEDERALI PERIFERICI</p>
--

Capo I
Assemblea Regionale

- Art.34 – Convocazione e composizione
- Art.35 – Presidenza e procedure di funzionamento e delle votazioni

Capo II
Presidente e Consiglio Regionale – Delegato regionale

- Art.36 – Presidente Regionale
- Art.37 – Consiglio Regionale
- Art.38 – Delegato Regionale
- Art.39 – *[soppresso]*

**TITOLO IV
CARICHE FEDERALI**

**Capo I
Disposizioni comuni**

Art.40 – Presentazione delle candidature

Art.41 – Incompatibilità

Art.42 – Compilazione delle liste

Art.43 - Elezione dei Delegati regionali degli Atleti e dei Tecnici Sportivi alle Assemblee Nazionali

Art.44 – Risultati delle votazioni

Art.45 - Entrata in vigore

**TITOLO V
INIZIATIVE PROMO-PUBBLICITARIE**

Art.46 - Rappresentative nazionali

Art.47 - Rappresentative societarie e tesserati

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

Art.48 - Modifiche statutarie

Art.49 - Norma transitoria doppio tesseramento – entrata in vigore

“Allegato A” - REGOLAMENTO TESSERAMENTO PROMOZIONALE GIOVANILE e AMATORIALE

TITOLO PRIMO
ASSOCIAZIONI – AFFILIATI – TESSERATI

CAPO I
Associazioni Sportive, Società e Polisportive

Art.1 – Prima affiliazione

1. Le domande di affiliazione devono essere presentate in triplice copia dai soggetti di cui all'art.4 co. 1 dello Statuto Federale al Comitato o al Delegato Regionale nel cui territorio il sodalizio svolge o intende svolgere la sua attività federale.
2. Ove non risulti costituito il Comitato Regionale o non sia stato nominato ancora il Delegato le domande devono essere inoltrate direttamente alla Segreteria Federale.
3. La domanda, redatta sugli appositi moduli, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante il quale dovrà contestualmente dichiarare di accettare l'assoggettamento ai vincoli di giustizia di cui agli appositi Organi Federali, all'Organo giustiziale del CONI e di giudizio arbitrale (artt. 59, 90 e 91) dello Statuto Federale.
4. Essa dovrà essere corredata dai seguenti documenti, in doppia copia, anch'essi sottoscritti dal legale rappresentante:
 - a) atto costitutivo, statuto e regolamento sociale autenticati. Gli organismi simili possono presentare, in luogo del verbale dell'Assemblea costitutiva l'atto concernente la loro costituzione;
 - b) elenco dei dirigenti in carica con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti e con il vincolo tassativo previsto all'art.4 comma 1 lettera e) dello Statuto, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
 - c) quote di affiliazione e tesseramento o ricevuta comprovante l'avvenuto versamento delle stesse;
 - d) elenco nominativo dei soci tesserati F.I.C.;
 - e) riproduzione a colori delle maglie, delle pale dei remi e della bandiera sociale.
5. Gli Affiliati devono possedere tutti i requisiti di cui all'art.4, comma 1 lettera a) dello Statuto, tali da giustificare la creazione di un complesso organizzato per l'assolvimento dei compiti promozionali e/o agonistici cui il sodalizio dichiara di volersi dedicare.
6. A cura del competente Comitato/Delegazione Regionale la domanda di affiliazione deve essere trasmessa, con motivato parere del Comitato o del Delegato Regionale alla Segreteria Federale che, istruita la pratica, la sottopone al Consiglio Federale.
7. Il Consiglio Federale, ove accolga la richiesta, provvede a darvi corso secondo quanto stabilito all'art. 4 dello Statuto Federale.
8. Il Consiglio Federale può disporre modifiche nei colori o loro posizione sulla maglia e sulle pale dei remi, nonché modifiche della bandiera sociale, se quelli proposti sono uguali e/o confondibili con quelli adottati da altro soggetto affiliato.

9. Del provvedimento di affiliazione sarà data comunicazione al soggetto richiedente ed al competente Organo periferico.

10. L'affiliazione decorre a tutti gli effetti dalla data della delibera del Consiglio Federale.

Art.2 - Rinnovo dell'affiliazione - Quote di affiliazione

1. La validità dell'affiliazione e del tesseramento scade il 31 dicembre

2. L'anno agonistico valido per acquisire i punteggi per le Classifiche Nazionali partecipando alle gare inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

3. I soggetti affiliati al 31 dicembre possono rinnovare l'affiliazione dal 1° gennaio al 15 febbraio inviando in Federazione il modello TA/01 in originale, firmato in modo chiaro e leggibile dal legale rappresentante dell'affiliato, accompagnato dell'elenco dei dirigenti. La procedura potrà anche essere espletata on-line.

4. I soggetti affiliati, solo successivamente al completamento della procedura prevista al comma precedente, previa verifica di conformità, saranno abilitati al tesseramento on-line per la stagione agonistica di riferimento.

5. I moduli, forniti dalla F.I.C. e scaricabili dal sito internet federale, dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'affiliante con firma chiara e leggibile ed in modo da consentire l'eventuale controllo in sede di Verifica dei Poteri assembleari.

6. Tutte le variazioni a quanto previsto all'art.1 comma 4 dovranno essere tempestivamente comunicate alla FIC, pena la decadenza della affiliazione.

7. L'affiliato per poter partecipare con diritto di voto alle Assemblee, oltre a quanto previsto all'art. 9 comma 1 lettera c) dello Statuto, dovrà essere in regola con le quote di affiliazione e tesseramento.

8. In caso di mancata delibera dell'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, dovranno essere versate le stesse quote in vigore per la stagione.

9. La documentazione di cui alla lettera a) comma 4 dell'art. 1 del presente Regolamento dovrà, invece, essere nuovamente inviata ogni qualvolta siano state apportate variazioni ai testi. In quest'ultima ipotesi qualora, in particolare, le modifiche riguardino lo Statuto sociale dovrà essere allegata anche copia del verbale dell'Assemblea straordinaria che le ha votate.

10. Il mancato rinnovo dell'affiliazione nei termini previsti dal presente articolo, da luogo all'adozione da parte del Consiglio Federale del provvedimento di cessazione dell'affiliazione, secondo quanto disposto dallo Statuto federale all'art. 6.2.

11. Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

Art.3 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.C. spetta al Presidente o a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, purché risultino regolarmente tesserati come Dirigenti per l'anno in corso alla Federazione stessa.

Art.4 - Fusioni

1. Le fusioni tra due o più Società debbono essere proposte per l'approvazione, ai fini sportivi, al Consiglio Federale improrogabilmente entro la data stabilita per il rinnovo dell'affiliazione. Alla domanda devono essere allegate, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle società che hanno deliberato la fusione, lo statuto e l'atto costitutivo della società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tali ipotesi l'atto costitutivo e lo statuto restano quelli della società incorporante.
2. In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti sportivi della società incorporante.
3. Le fusioni e le incorporazioni possono avvenire soltanto tra soggetti regolarmente affiliati alla FIC, in regola col pagamento delle quote federali appartenenti alla stessa regione.
4. In caso di fusione e conseguente costituzione di nuovo soggetto giuridico, invece, vengono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado acquisiti da una delle società interessate alla fusione.
5. Gli atleti tesserati con le società interessate alla fusione rimangono tesserati alla nuova società.
6. Agli atleti, spetta, comunque il diritto di recesso da esercitarsi entro trenta giorni dall'assemblea che ha deliberato la fusione, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) da inviare alla F.I.C. ed alla nuova associazione o all'associazione incorporante.
7. Il recesso consente il passaggio immediato ad altra Associazione.
8. Delle fusioni ed incorporazioni deve essere data, a cura delle società, apposita comunicazioni al CONI per le opportune variazioni da apportare al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Art 5 - Comunicazioni - Variazioni

1. Quando, nel corso dell'anno, si verificano cambiamenti della denominazione, dello Statuto e dei colori sociali, l'Associazione affiliata deve darne comunicazione alla Segreteria Federale per la necessaria approvazione da parte del Consiglio Federale. Delle avvenute variazioni la Segreteria Federale avrà cura di darne comunicazione al Comitato/Delegazione Regionale di appartenenza.
2. Per le variazioni della composizione degli organi sociali l'affiliato avrà cura, entro 15 giorni dall'avvenuta variazione, di darne comunicazione alla Segreteria Federale, che provvederà a darne comunicazione al Comitato/Delegazione Regionale di appartenenza.

3. Gli Affiliati sono tenuti ad adeguarsi tempestivamente alle prescrizioni formulate dalla Segreteria Federale in osservanza alle norme di legge, ai regolamenti e alle carte federali

Art.6 – Cessazione dell'affiliazione

1. L'affiliazione alla F.I.C. cessa per i motivi indicati all'art.6 dello Statuto Federale.

Capo II Affiliati e tesserati

Art 7 – Affiliati

1. Sono affiliati alla F.I.C. i soggetti di cui all'art.4 dello Statuto che a seguito di domanda inoltrata al Consiglio Federale, vengono dallo stesso riconosciuti ai fini sportivi per delega da parte del C.O.N.I..

Art.8 - Vincolo federale

1. Il tesseramento è l'atto che lega una persona alla F.I.C. in un rapporto giuridico sportivo.
2. I soci degli affiliati e delle sezioni di canottaggio delle polisportive devono essere tesserati alla F.I.C.
3. Il tesserato ha il dovere di osservare lo Statuto ed i Regolamenti federali, è tenuto a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli Organi federali ed è soggetto alle norme statutarie e regolamentari degli affiliati di appartenenza.
4. Il tesserato ha diritto a partecipare all'attività federale in tutte le sue forme a livello centrale e periferico, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art.9 - Soci onorari e benemeriti della F.I.C.

1. Gli organi federali, centrali e periferici, possono avanzare proposta al Consiglio Federale per la nomina di soci benemeriti e per la proposta all'Assemblea Nazionale per la proclamazione di soci onorari, ai sensi degli artt. 20 e 21 dello Statuto federale.

Art.10 - Tesserati

1. La Segreteria federale provvede al tesseramento degli aventi diritto nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) direttamente per i dirigenti federali, i tecnici nazionali, i giudici arbitri, il Presidente Onorario, i Soci Onorari ed i Soci Benemeriti come previsto all'art. 22 commi 2, 7 e 8 dello Statuto;
 - b) tramite le Società in modo informatico on-line per gli atleti, i tecnici regolarmente iscritti all'albo allenatori ed i soci dei soggetti affiliati e cartaceo per i dirigenti ed i medici sociali, ove presenti.
2. La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell'anno per cui è stato concesso.

3. Per gli atleti, il vincolo verso la Società di tesseramento scade il 31 dicembre di ogni anno (art. 11 comma 1/a dello Statuto). L'atleta può essere svincolato o passare ad altra Società secondo le modalità del successivo art. 11.
4. E' previsto un tesseramento "promozionale" alla F.I.C., per il tramite dei soggetti ad essa affiliati, disciplinato da apposita normativa contenuta nell' "Allegato A" al presente Regolamento. Il Tesseramento Promozionale è riservato alle sole attività di avviamento e addestramento al canottaggio con connotazioni esclusivamente ludico-ricreative; rientra nella fattispecie anche l'attività promozionale giovanile proposta secondo i protocolli motori di base del Coni integrati con l'avviamento ludico all'utilizzo delle imbarcazioni. Il Tesseramento Promozionale è consentito anche agli adulti maggiorenni e non è valido per l'attività sportiva agonistica disciplinata dal Codice di Gara e normative connesse.

Art.11 – Tesseramento atleti

1. Il tesseramento degli atleti, effettuato con le modalità indicate al precedente art. 10 e dagli artt.11 e 22 dello Statuto, è disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) è fatto divieto del duplice tesseramento, tranne che per gli atleti tesserati per Società civili per i quali è ammesso il doppio tesseramento per un gruppo sportivo militare e per un Ente nazionale ad ordinamento civile, sia in caso di arruolamento volontario a termine sia in caso di arruolamento per concorso.

Tale tipo di tesseramento, che avrà comunque la durata dell'arruolamento, può essere chiesto in qualsiasi momento della stagione agonistica.

La quota di tesseramento sarà versata esclusivamente dal gruppo sportivo militare o Ente nazionale ad ordinamento civile, a meno che il passaggio non sia intervenuto nel corso della stagione.

Successivamente all'arruolamento l'atleta con doppio tesseramento potrà gareggiare solo ed esclusivamente per il gruppo sportivo militare o Ente nazionale ad ordinamento civile che rimane l'unico soggetto autorizzato all'iscrizione alle regate
 - b) è vietata la partecipazione a manifestazioni indette dalla F.I.C. ad atleti non in regola con il tesseramento;
 - c) l'atleta è vincolato al soggetto affiliato che lo ha tesserato per non più di un anno e comunque non oltre il 31 dicembre della stagione agonistica dell'anno di tesseramento, a norma dell'art. 11 dello Statuto, fatti salvi i seguenti casi:
 - 1) il tesserato atleta che non intende continuare a far parte del soggetto affiliato deve rassegnare le dimissioni con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) spedita o consegnata entro il 15 dicembre dandone contestualmente, a pena di nullità, comunicazione scritta con raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) alla Segreteria federale
 - 2) il passaggio nel corso dell'anno di un tesserato atleta da un soggetto affiliato ad un altro è consentito una sola volta entro e non oltre il 15 aprile, previo rilascio del nulla osta da parte del soggetto di appartenenza. L'atleta autorizzato a cambiare affiliato con queste modalità non potrà portare punteggio per le classifiche nazionali, per la stagione agonistica di riferimento, né alla società di provenienza, né alla nuova società per cui è tesserato.

Tale disposizione non trova applicazione nel caso in cui il passaggio avvenga da una Società civile ad un Gruppo sportivo militare o Ente nazionale ad ordinamento civile, per cui verranno osservate le disposizioni di cui all'art. 14 lettera d).

- 3) il soggetto affiliato che non intende rinnovare il tesseramento all'atleta, deve darne contestuale comunicazione alla Segreteria federale ed all'atleta, a mezzo raccomandata a.r., o posta elettronica certificata (PEC) spedita entro il 31 dicembre.
- d) il tesseramento degli atleti stranieri avverrà nel rispetto della vigente legislazione in materia e delle direttive emanate al riguardo dal CONI

2. Inoltre su delibera del Consiglio Federale, in caso di cambio di residenza dell'atleta, potranno essere concessi passaggi di società al di fuori della provincia per:

- a) motivi di studio;
- b) motivi di lavoro;
- c) trasferimento della residenza;

Le domande dovranno essere accompagnate da adeguata documentazione (certificazioni, relazioni, ecc.) da far pervenire alla F.I.C. per il tramite del Comitato o Delegazione Regionale di appartenenza previa indagine conoscitiva presso i soggetti affiliati interessati.

3. L'atleta che decide di andare volontario in un gruppo sportivo militare, o in un Ente nazionale ad ordinamento civile, che abbiano il gruppo sportivo affiliato alla FIC, verrà tesserato per il nuovo sodalizio dal momento dell'assunzione, mantenendo anche il tesseramento con la Società di appartenenza nella quale rientrerà automaticamente al momento del suo congedo.

4. In caso di fusione o di incorporazione tra due o più società gli atleti verranno tesserati come previsto al precedente art. 4, commi 4, 5 e 6.

Art.12 – Doveri degli affiliati e dei tesserati

1. I doveri dei soggetti affiliati e dei tesserati sono stabiliti dagli artt.8 e 23 dello Statuto federale.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono altresì tenuti all'osservanza di quanto sancito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto federale.

Art.13 – Sanzioni

1. Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.C. sono passibili delle sanzioni previste dalle norme contemplate nel Regolamento di Giustizia Federale.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia Federale.

Art.14 – Diritti degli affiliati

1. I diritti dei soggetti affiliati sono disciplinati dall' art. 9 dello Statuto federale.
2. I criteri che determinano l'inserimento degli Affiliati nella classifica prevista dal richiamato art. 9 dello Statuto, ai fini della individuazione della posizione nella classifica stessa sono:

1 - Classifiche nazionali (Montù e d'Aloja)

- a) I soggetti affiliati vengono classificati a seconda dell'attività agonistica da essi esplicata durante l'anno agonistico (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo) a livello regionale, interregionale, nazionale ed internazionale.
- b) I punteggi, riferiti a ciascun vogatore-gara compresi i timonieri, vengono attribuiti secondo le tabelle 1-2-3-4 contenute nell'“Allegato A” allo Statuto ove sono riportate anche alcune regole per la relativa applicazione; viene assegnato un punteggio in funzione della posizione di classifica in finale ed un punteggio di partecipazione indipendente dalla posizione di classifica.
- c) Si intendono valide per le classifiche solo le regate inserite nel calendario agonistico ufficiale deliberato dal Consiglio Federale che comprende:
 - un massimo di tre regate regionali su distanza regolamentare di cui una svolta alla data indicata dal Consiglio Federale. Tali regate possono essere aperte ad altre regioni sempre che nelle stesse non siano previste, in concomitanza, manifestazioni di analogo o superiore livello; possono, inoltre, essere aperte a equipaggi provenienti da altre Nazioni previa verifica dei requisiti propri della Federazione di appartenenza; devono essere deliberate dal Consiglio/Delegazione Regionale e ratificate dal Consiglio Federale. Nel caso il Comitato/Delegazione regionale preveda l'impossibilità di far svolgere nella stessa giornata le gare di tutte le categorie a causa dell'elevato numero di atleti partecipanti della regione, il Consiglio Federale, su specifica richiesta al momento della definizione del calendario, può concedere di effettuare in altre date un massimo tre regate riservate alle sole categorie Allievi e Cadetti stralciandole da due regate regionali regolamentari;
 - le regate nazionali in Tipo regolamentare o su barche per il canottaggio costiero aperte a tutte le categorie previste;
 - le regate interregionali nel numero massimo di due sul territorio nazionale e nella ripartizione stabilita dal Consiglio Federale di cui almeno una da svolgersi in data successiva alla prima regionale;
 - le regate di Gran Fondo;
 - le regate nazionali/meeting;
 - i Campionati d'Italia;
 - i Campionati continentali e le regate internazionali del circuito F.I.S.A. indicate nel calendario remiero agonistico della F.I.C. e valide per l'ottenimento del punteggio di classifica Montù;
 - i Campionati Mondiali;
 - I Giochi Olimpici, Paralimpici, e i Giochi Olimpici Giovanili;
- d) Richiamato l'art. 11 dello Statuto federale ed il relativo allegato in cui sono contenute alcune delle regole esplicative per l'assegnazione del punteggio, agli effetti della classifica il punteggio acquisito dall'atleta neo arruolato viene assegnato tanto al soggetto civile di provenienza quanto al gruppo sportivo militare, o all'Ente nazionale ad ordinamento civile di temporanea appartenenza, che rimane l'unico soggetto abilitato ad iscriverlo alle gare, secondo quanto disposto al successivo comma 3.
- e) Gli equipaggi ritirati durante il percorso non hanno diritto a punti (di partecipazione e di prestazione).
Agli equipaggi ritirati dopo l'estrazione dei numeri d'acqua viene applicata una penalizzazione corrispondente al punteggio che sarebbe spettato per la partecipazione.

- f) Non è attribuito alcun punteggio per la partecipazione a regate riservate a particolari categorie (es. militari, ferrovieri) o incontri tra città o regioni, in Italia ed all'estero.
- g) I punteggi di prestazione sono attribuiti integralmente solo se le regate si svolgono attraverso finali dirette o turni eliminatori e finali. Nel caso di svolgimento in più serie in tutte le categorie, verrà attribuito solo il 50% del punteggio tabellare, arrotondato per eccesso. I punti di partecipazione verranno attribuiti sempre per intero.
- h) Nelle regate dei Campionati d'Italia, Nazionali, Interregionali e Regionali, nel caso di equipaggio unico iscritto o di più equipaggi dello stesso affiliato unici iscritti in una specialità, la gara relativa è annullata ed il soggetto sarà avvisato tempestivamente per poter fare le variazioni del caso.
Nelle stesse regate, se dopo l'accreditamento o alla partenza rimane un unico equipaggio presente o più equipaggi presenti dello stesso affiliato in una specialità, verrà sempre attribuito il punteggio di partecipazione per intero ma la gara non sarà disputata e il titolo di Campione d'Italia non sarà assegnato;
- i) Tutte le regate valide per la classifica agonistica nazionale devono essere disputate, indipendentemente dalla categoria e specialità, nell'ambito di una stessa manifestazione.

2 - Classifiche regionali

Le classifiche regionali sono riservate solamente alle regate valide per l'inserimento nella classifica nazionale, proposte, anno per anno, Consigli/Delegazioni Regionali ed approvate dal Consiglio Federale.

- 3. Il punteggio di "preparazione", riconosciuto alla società di provenienza, è dato dalla somma dei punti ottenuti dall'atleta interessato dal momento del suo tesseramento per il Gruppo sportivo militare o Ente nazionale ad ordinamento civile, secondo le tabelle contenute nell'allegato A dello Statuto federale, diviso 2 (punti Tab.1 + punti Tab. 2 + punti Tab. 3 + punti Tab. 4:2):
 - a condizione che nel corso della stagione la società abbia conseguito il punteggio minimo previsto ai sensi dell'art. 9, comma c, punto 3, dello Statuto federale
 - al termine della stagione di riferimento
 - per un totale di anni non superiore a quelli di tesseramento presso il sodalizio

Art.15 – Diritti tesserati

- 1. I diritti dei tesserati sono disciplinati dall' art. 24 dello Statuto Federale.
- 2. I diritti della categoria Atleti sono previsti agli artt.13 e 14 dello Statuto.
- 3. I diritti della categoria Tecnici Sportivi sono previsti agli artt.16 e 17 dello Statuto.

Capo I Assemblea Nazionale

Art.16 –Indizione – Ordine del Giorno

1. Il Consiglio Federale (art.47 lett. e dello Statuto), all'atto della indizione dell'Assemblea Nazionale, stabilisce l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.
2. La convocazione sarà inviata almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea Ordinaria e Straordinaria, per quest'ultima i termini possono essere ridotti a 15 giorni, a mezzo raccomandata semplice o posta elettronica certificata (PEC), ai Presidenti dei soggetti affiliati ed ai Delegati Atleti e Tecnici Sportivi agli indirizzi da questi dichiarati al momento dell'affiliazione e/o del tesseramento o successivamente comunicati con raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC).
3. La convocazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva sarà inviata:
 - ai Presidenti dei soggetti affiliati nel termine previsto dal comma precedente
 - ai Delegati Atleti e Tecnici Sportivi, eletti in regione almeno 15 giorni precedenti l'Assemblea Nazionale, entro 8 giorni precedenti lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
4. Ai partecipanti all'Assemblea, non aventi diritto di voto, la convocazione verrà inviata per posta prioritaria.
5. All'avviso di convocazione, contenente l'Ordine del Giorno, deve essere allegato l'elenco degli aventi diritto a voto.
6. L'ordine del giorno per l'Assemblea Ordinaria è compilato dal Consiglio Federale mentre per l'Assemblea Straordinaria competente alla compilazione è l'Organo chiamato alla convocazione nei casi previsti dallo Statuto federale.
7. Debbono essere inclusi all'ordine del giorno gli argomenti la cui trattazione sia richiesta almeno 10 giorni prima per l'Assemblea Ordinaria e 5 giorni prima per l'Assemblea Straordinaria, da almeno 30 soggetti affiliati aventi diritto a voto e da almeno 6 delegati Atleti e/o 3 delegati Tecnici Sportivi. Le delibere assembleari riguardano esclusivamente i punti indicati all'ordine del giorno.
8. Nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 95 e 96 dello Statuto federale, l'Assemblea Straordinaria sarà chiamata a deliberare esclusivamente sull'argomento che ha portato alla sua convocazione.

Art.17 - Reclamo per omessa o errata attribuzione del diritto di voto

1. Gli Affiliati e i tesserati atleti e tecnici sportivi possono avanzare reclamo alla Corte federale di appello avverso i dati risultanti dall'elenco allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea:
 - a) per omessa e/o errata attribuzione del diritto di voto;
 - b) per errata attribuzione del diritto di voto ad altri soggetti Affiliati.Tale reclamo deve essere depositato presso la Segreteria Federale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 20 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea, con atto autografo, in

caso si tratti di soggetto affiliato, del Presidente del sodalizio o di chi è legittimato a sostituirlo. Il reclamo deve essere, in pari data, a pena di inammissibilità, notificato anche agli eventuali Affiliati controinteressati ai quali è concesso un termine di 5 giorni dal ricevimento del ricorso per depositare presso la Segreteria Federale le proprie controdeduzioni.

2. I reclami sono esaminati e decisi entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso dalla Corte federale di appello e, in base alle decisioni adottate, la Segreteria Federale compila una nota di modifica dell'elenco degli aventi diritto di voto allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea, indicando le variazioni dei voti ed i reclami respinti. La nota è immediatamente comunicata agli interessati anche a mezzo fax o con strumenti telematici.
3. Le decisioni della Corte federale di appello sono definitive.
4. Uguali procedure devono essere seguite in occasione delle Assemblee Regionali.
5. La mancata proposizione del reclamo nei modi e nei termini di cui sopra preclude ogni contestazione in Assemblea o in qualsiasi altra sede, sull'attribuzione dei voti di cui all'elenco allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea previsto a norma del precedente art. 16.

Art.18 – Commissione per la Verifica dei Poteri

1. Il Consiglio Federale, almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea nomina la Commissione per la Verifica dei Poteri chiamando a farne parte 3 tesserati che abbiano ricoperto cariche dirigenziali nell'ambito federale o in seno agli affiliati.
2. La Commissione provvede, nel suo seno, a nominare un Presidente.
3. La Commissione entra in funzione prima dell'ora prevista per la prima convocazione.
4. In occasione di Assemblee elettive la Commissione deve assistere l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e gli scrutatori.
5. Nelle Assemblee Nazionali elettive i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri non possono essere scelti fra i candidati alle cariche federali.
6. In particolare la Commissione Verifica Poteri, quale organo permanente dell'Assemblea, controlla la regolarità dell'affiliazione, l'identità dei rappresentanti degli Affiliati presenti di persona o per delega, dei delegati Atleti e dei delegati Tecnici Sportivi, accerta la validità delle deleghe, trattenendone una copia e vistando quella da restituire al delegato; registra in separati verbali le presenze degli Affiliati aventi o non aventi diritto al voto.
7. Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza degli Affiliati o sulla presenza dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi all'Assemblea, la Commissione redige verbale che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'Assemblea.
8. Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo nel quale debbono risultare:

- a) il numero degli Affiliati aventi diritto di voto;
- b) il numero degli Affiliati rappresentati in Assemblea;
- c) il numero dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi presenti in Assemblea;
- d) il numero dei voti presenti;
- e) il numero dei ricorsi presentati ai sensi del presente articolo, comma 7;
- f) il quorum ufficiale dei voti

Art.19 – Deleghe

1. Le deleghe previste all'art. 30 dello Statuto devono contenere l'indicazione dell'Assemblea, la sua data, il cognome e nome del delegato, nonché la firma del delegante o di chi ne ha la rappresentanza legale, a termine di Statuto approvato dalla Federazione.

Art.20 – Ufficio di Presidenza

1. All'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in 1^a convocazione, la Commissione Verifica Poteri, esaminata la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti degli Affiliati, nonché la presenza dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi, presenti fino a quel momento, accerta se si è costituita la maggioranza dei voti attribuiti richiesta dallo Statuto.
2. In caso affermativo sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale di cui all'ultimo comma dell'art. 18; in caso negativo riprende i lavori, che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che la Commissione abbia accertato la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti degli Affiliati e delle presenze dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi presenti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.
3. Il Presidente Federale o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume temporaneamente la presidenza coadiuvato dal Segretario Generale o da un suo incaricato, invitando quindi gli aventi diritto a voto presenti a deliberare su eventuali ricorsi presentati ai sensi del precedente art. 18 comma 7. La relativa votazione avverrà per appello nominale; da essa sono esclusi i ricorrenti.
4. Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente Federale o chi ne fa le veci, dà lettura della composizione dell'Assemblea ed invita gli aventi diritto di voto ad eleggere l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
5. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente, da un Vice Presidente avente il compito di sostituirlo in caso di assenza, e da un Segretario, che ai sensi dell'art.56 dello Statuto, è il Segretario Generale
6. Nel caso di impossibilità del Segretario Generale, il Segretario viene eletto dall'Assemblea.
7. L'Assemblea procederà inoltre alla nomina di almeno tre scrutatori.
8. A presiedere l'Assemblea può essere chiamato anche persona non componente la stessa Assemblea.

9. Nelle Assemblee Nazionali elettive i componenti l'Ufficio di Presidenza e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art.21 – Interventi

1. I componenti l'Assemblea regolarmente accreditati se intendono prendere la parola su uno o più argomenti all'ordine del giorno, devono presentare richiesta scritta all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea prima che sia dato inizio alla discussione del relativo punto all'ordine del giorno.
2. In sede di Assemblea elettiva i candidati a cariche federali hanno diritto d'intervento.
3. Il Presidente dell'Assemblea, prima del dibattito, propone la disciplina dei tempi di intervento.

Art.22 – Il Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea:
 - a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
 - c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
 - d) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito al successivo art. 23;
 - e) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive dell'Assemblea;
 - f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - g) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art.23 – Votazioni

1. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, a scrutinio segreto, se richiesto da almeno 1/3 dei presenti aventi diritto a voto, per alzata di mano e controprova.
2. Tutte le votazioni per le elezioni devono avvenire mediante scrutinio segreto, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che può essere eletto per acclamazione. La votazione per acclamazione deve avvenire all'unanimità.
3. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.
4. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

5. Ai fini del calcolo dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.

Art.24 – Verbale dell'Assemblea

1. I verbali delle Assemblee Nazionali Elettive e Statutarie devono essere redatti da un notaio il quale provvederà agli adempimenti di legge.
2. Un esemplare del verbale notarile deve essere trasmesso alla segreteria generale del CONI.
3. Avverso la validità dell'Assemblea Nazionale è ammesso ricorso da proporsi al Tribunale Federale da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari, a pena di inammissibilità entro e non oltre il quindicesimo giorno dallo svolgimento dell'Assemblea stessa ed a condizione che il suddetto ricorso sia stato preannunciato in Assemblea ed inserito nel relativo verbale.

Capo II Presidente e Consiglio Federale

Art.25 – Elezioni

1. Possono essere eletti Presidente e Membri del Consiglio Federale i tesserati in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 89 dello Statuto e nel rispetto delle procedure previste dagli artt.37 e 44 dello Statuto e che abbiano presentato le loro candidature nei termini stabiliti dall'art. 45 dello Statuto.
2. Scaduti i termini, la Segreteria Federale provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 42 del presente Regolamento.
3. Le votazioni per la elezione del Presidente e dei Consiglieri Federali espressi dagli Affiliati e dei Consiglieri espressi dai delegati Atleti e Tecnici Sportivi, avverranno in tempi successivi e su schede distinte.
4. Esaurite le votazioni gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede.
5. Il Presidente dell'Assemblea, esaurite le operazioni di scrutinio, comunica i risultati all'Assemblea e procede alla proclamazione degli eletti.

Art.26 – Funzionamento del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è convocato, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 46 dello Statuto, dal Presidente Federale o dal sostituto a norma di Statuto, che lo presiede.
2. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Federale è compilato dal Presidente.
3. Argomenti segnalati dai Consiglieri Federali almeno 5 giorni prima della riunione, possono essere inclusi in un ordine del giorno suppletivo.

4. L'avviso di convocazione del Consiglio Federale, che deve contenere l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedito almeno 7 giorni prima della data di riunione a mezzo raccomandata o con strumenti telematici. La documentazione relativa ai principali punti all'ordine del giorno può essere inviata almeno 3 giorni prima della data di riunione.
5. In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio Federale anche a mezzo fax, telegramma o e-mail non meno di 5 giorni dalla data della riunione. Perché la convocazione sia valida è necessario che tutti i Consiglieri confermino di averla ricevuta.
6. Il Consiglio Federale è validamente costituito quando siano presenti:
 - a) il Presidente o uno dei Vice Presidenti;
 - b) almeno 5 Consiglieri.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Saranno ritenuti presenti alle condizioni previste all'art.42 comma 3 dello Statuto anche i consiglieri presenti in audio e/o audio/video conferenza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
Lo svolgimento di riunioni in forma telematica è consentita a condizione che tutti i componenti il Consiglio Federale non presenti siano dotati di strumenti audiovisivi atti a comunicare reciprocamente e che la Segreteria Federale, dotata di strumenti analoghi, possa registrare l'intero svolgimento della riunione su supporti informatici.
La Segreteria Federale invia agli interessati il verbale della riunione ricavato dalla registrazione per eventuali osservazioni. Il verbale è portato all'approvazione del Consiglio Federale nella seduta successiva.
8. Il Consiglio Federale può nominare, su proposta del Presidente, apposite Commissioni con funzioni consultive.
9. I partecipanti al Consiglio Federale con parere consultivo o su invito, previsti dall'art. 46 dello Statuto, possono intervenire sui punti all'ordine del giorno che trattano le materie di competenza ma senza diritto di voto.

Art 27 – Diffusione delle delibere

1. Le delibere adottate dal Presidente Federale e dal Consiglio Federale di rispettiva competenza che siano di generale interesse per gli Affiliati nonché quelle relative alle concessioni di contributi, dovranno essere pubblicate negli Atti Ufficiali della FIC e divulgate mediante comunicato o avviso ai soggetti affiliati pubblicato sul sito internet federale.

Art.28 – Segreteria del Consiglio federale

1. Le funzioni di Segreteria del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale della Federazione, ovvero da persona da lui delegata, che assiste ai lavori, cura la redazione del verbale e da esecuzione alle delibere.
2. Il Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti della competenza della Segreteria Federale.

3. Redige infine il verbale di ciascuna seduta, verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario e conservato agli atti della Segreteria Generale in apposito libro dei verbali che verrà numerato, in ordine progressivo, e vidimato secondo le disposizioni vigenti in materia di società.
4. Il verbale può essere approvato seduta stante, nella seduta consiliare immediatamente successiva o secondo diversa indicazione del Consiglio Federale

Capo III **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Art.29 - Elezione

1. Può essere eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti colui che sia in possesso dei requisiti indicati agli artt.50 e 89 dello Statuto e che abbia presentato la candidatura nei termini stabiliti dall'art. 45 dello Statuto.
2. Scaduti i termini la Segreteria Federale provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 42 del presente Regolamento.

Art.30 – Competenze – Funzionamento

1. Le competenze ed il funzionamento del Collegio sono stabilite dall'art. 52 dello Statuto Federale.

Capo IV **Consulta Nazionale dell'Organizzazione territoriale**

Art.31 – Convocazione

1. Per le modalità di convocazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni indicate all'art. 26 del presente Regolamento per la convocazione del Consiglio federale.
2. Nell'ipotesi di cui all'art. 65 comma 2 dello Statuto federale, i richiedenti debbono indicare gli argomenti da includere nell'ordine del giorno.

Capo V **Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti**

Art.32 –Nomina

1. L'individuazione e la nomina dei Componenti degli Organi di giustizia e degli altri soggetti dei procedimenti è disciplinata dallo Statuto e dall'apposito Regolamento.

Art.33 – Funzionamento

1. Il funzionamento degli Organi di giustizia e degli altri soggetti dei procedimenti è disciplinata dallo Statuto e dall'apposito Regolamento.

TITOLO TERZO
ORGANI FEDERALI PERIFERICI

Capo I
Assemblea Regionale

Art.34 – Convocazione e composizione

1. Le norme e le competenze dell'Assemblea Regionale sono disciplinate dagli artt.78, 79, 80, 81 dello Statuto.
2. L'Assemblea regionale è composta dagli Affiliati della regione aventi diritto a voto.
3. Il Presidente regionale convoca l'Assemblea regionale annuale, per l'esame delle materie previste all'art.79 lettere a) e b) dello Statuto, almeno 20 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea stessa, che dovrà tenersi non oltre il 28 febbraio. Convoca inoltre con la stessa procedura l'Assemblea elettiva, per il rinnovo del Consiglio stesso, che deve celebrarsi entro 45 giorni dalla data di costituzione degli organi elettivi centrali.
4. L'avviso di convocazione è redatto a firma del Presidente regionale e, ad esso deve essere allegato l'elenco degli Affiliati della regione aventi diritto a voto redatto dalla Segreteria federale.
5. Nel caso della 1^Assemblea di costituzione del Comitato gli adempimenti previsti nei precedenti commi 3 e 4 competono al Consiglio Federale.
6. Devono essere tempestivamente inviate alla Segreteria Federale:
 - a) l'avviso di convocazione dell'Assemblea regionale, con il relativo ordine del giorno;
 - b) il verbale d'Assemblea sottoscritto dal Presidente d'Assemblea e dal Segretario della stessa;
 - c) il verbale della Commissione Verifica Poteri;
 - d) in caso di Assemblea elettiva, le schede di votazione;

Art.35– Presidenza e procedure di funzionamento e delle votazioni

1. Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sull'Assemblea Nazionale del presente Regolamento.

Capo II
Presidente e Consiglio Regionale – Delegato regionale

Art.36 – Presidente Regionale

1. Le norme e le competenze riguardanti il Presidente Regionale sono contenute negli artt.82 e 83 dello Statuto.
2. Al termine del suo mandato, il Presidente deve consegnare a chi lo sostituisce, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, documenti e beni d'appartenenza del Comitato con redazione di apposito verbale di consegna.

Art.37 – Consiglio Regionale

1. Le norme e le competenze riguardanti il Consiglio regionale sono contenute negli artt.84, 85 e 86 dello Statuto.
2. L'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno, il calendario annuale delle riunioni del Consiglio regionale, i verbali delle stesse e le delibere assunte devono essere tempestivamente inviate alla Segreteria Federale per la tenuta agli Atti della Federazione.

Art.38– Delegato Regionale

1. Le norme riguardanti il Delegato Regionale sono contenute nell'art.87 dello Statuto.
2. Le competenze del Delegato Regionale sono analoghe a quelle previste per il Presidente ed il Consiglio Regionale, per quanto compatibili.
3. Nella sua qualifica di Delegato deve informare tempestivamente il Consiglio Federale delle iniziative e dei programmi di attività sportiva realizzabili nella regione.

Art.39 – [soppresso]

TITOLO IV
CARICHE FEDERALI

Capo I
Disposizioni comuni

Art.40 – Presentazione delle candidature

1. I tesserati che intendono concorrere alla elezione di cariche federali, centrali e periferiche, devono inviare la propria candidatura, per iscritto, specificando la carica per la quale si intende concorrere entro e non oltre 30 giorni prima della data di celebrazione della competente Assemblea, a pena di decadenza.
2. E' ammessa la candidatura ad una sola carica federale per singola assemblea come previsto dall'art. 45, comma 3, dello Statuto

3. Per il Consigliere nazionale e per il Delegato regionale Atleta e Tecnico Sportivo è ammessa la presentazione di candidatura in rappresentanza di una sola categoria: Affiliati, Atleti o Tecnici.
4. Alla candidatura deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, di possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto.
5. Le candidature alle cariche centrali devono essere presentate presso la Segreteria Federale della Federazione, che ne accerta la regolarità (art. 44 del presente Regolamento), mentre quelle delle cariche regionali presso la sede del competente Comitato/Delegazione.
6. Le candidature a Delegato regionale Atleta e Tecnico Sportivo devono essere presentate 5 giorni prima dell'apertura del seggio elettorale presso la sede del competente Comitato/Delegazione.
7. La candidatura deve essere inviata, nei termini su indicati, con raccomandata a mano a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) e deve contemporaneamente essere inviato un fax, in Federazione per le cariche centrali o al Comitato per le cariche regionali, corredato dalla ricevuta di raccomandata che ne accerti l'avvenuta spedizione nei termini.

Art.41– Incompatibilità

1. Le incompatibilità alle cariche federali sono stabilite dallo Statuto Federale, in particolare agli artt. 40, 43, 53, 59 comma 5, 71, 73 comma 2, 82, 84 comma 5 e 89 comma 6 dello Statuto.
2. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per una o l'altra delle cariche assunte entro 3 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dalla carica assunta posteriormente.
3. La dichiarazione di opzione dovrà essere presentata per iscritto alla Segreteria Federale con raccomandata a mano, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

Art.42 – Compilazione delle liste

1. Scaduti i termini prescritti dall'art. 45, comma 1°, dello Statuto per la presentazione delle candidature alle cariche centrali, dopo che la Segreteria Generale ha accertato la regolarità delle stesse, il Segretario Generale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
2. Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche entro 5 giorni le predette liste con comunicati ufficiali pubblicati sul sito internet federale o con altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione possibile.
3. Ove si riscontrasse l'inammissibilità di una candidatura la Segreteria Federale lo comunicherà tempestivamente, tramite raccomandata a/r anticipata via mail o fax, all'interessato, il quale potrà ricorrere, tramite raccomandata a/r anticipata via mail o fax, al Consiglio Federale o posta elettronica certificata (PEC) entro il termine perentorio di tre giorni dalla ricezione della comunicazione.

4. Analogamente, negli stessi termini e con le stesse modalità, il candidato la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile ed abbia interesse a contestare l'ammissibilità di un'altra candidatura, ha diritto di presentare ricorso innanzi al Consiglio Federale che, convocato d'urgenza dal Presidente Federale, dovrà definire l'esito del ricorso entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
5. In caso di accoglimento del ricorso, la Segreteria Federale dovrà compilare una nota di emendamento dell'elenco dei candidati da pubblicare immediatamente sul sito internet federale
6. Uguali procedure devono essere seguite dai Comitati Regionali in occasione di elezioni a cariche periferiche. Il Presidente del Comitato provvederà ad accertare la regolarità delle candidature, coadiuvato da un'apposita Commissione, da lui stesso nominata e presieduta, composta da altri due membri. Della Commissione non dovranno comunque far parte i candidati.
7. Le liste, aggiornate e definitive, verranno consegnate al Presidente delle singole Assemblee, il quale ne darà lettura in aula.
8. Copia degli elenchi dovrà essere esposta nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni.

Art.43 - Elezione dei Delegati regionali degli Atleti e dei Tecnici Sportivi alle Assemblee Nazionali

1. Per la elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi, saranno istituiti, presso le sedi della Federazione, del CONI o di un soggetto affiliato alla F.I.C. appositi seggi elettorali, composti da un Presidente e da due scrutatori nominati dal Consiglio o dal Delegato regionale, ed in modo da consentire la più ampia partecipazione del corpo elettorale. Le votazioni dovranno svolgersi entro 15 giorni precedenti l'Assemblea Nazionale Elettiva con modalità da consentire la più ampia partecipazione del corpo elettorale.
2. La convocazione del corpo elettorale dovrà essere effettuata almeno 20 giorni prima del giorno per il quale sono indette le elezioni dei delegati a mezzo affissione in bacheca presso i rispettivi Comitati o Delegazioni Regionali e presso le sedi sociali degli Affiliati alle quali verrà inviata a mezzo raccomandata semplice o posta elettronica certificata (PEC) dagli stessi Comitati o Delegazioni Regionali. Dovranno essere allegati alla convocazione gli elenchi, redatti dalla Segreteria federale, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi della regione in possesso dei requisiti di elettorato attivo previsto dallo Statuto agli artt.13 e 16. Si provvederà inoltre ad inviare detta convocazione a mezzo posta prioritaria e con strumenti telematici:
 - agli Atleti in possesso dei requisiti di elettorato attivo previsto all'art.13 dello Statuto tramite le società affiliate;
 - ai Tecnici Sportivi in possesso dei requisiti di elettorato attivo previsto all'art.16 dello Statuto, che risultino iscritti all'Albo e tesserati al momento della convocazione dell'Assemblea Nazionale.
3. Per eventuali reclami i per omessa od errata attribuzione del diritto di voto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste all'art.17 del presente regolamento.

4. L'elezione dei Delegati Atleti e Tecnici Sportivi sarà operata distintamente dai tesserati aventi diritto a voto delle due categorie.
5. Ogni elettore può esprimere un solo voto e, nel caso risultino da eleggere più di un delegato, esprimere un numero di preferenze pari nel massimo alla metà dei soggetti da eleggere.
6. Nel caso in cui l'elettore assommi la qualifica di Atleta e di Tecnico Sportivo, dovrà comunicare al seggio, per iscritto, la scelta operata ed esercitare l'elettorato attivo solo per una delle sue due qualifiche.
7. Nell'occasione risulteranno eletti i Delegati Atleta e Tecnico Sportivo, in possesso dei requisiti previsti dagli artt.14, 17 e 89 dello Statuto, che avrà conseguito il maggior numero di voti.
8. In caso di parità, risulterà eletto Delegato Atleta o Tecnico Sportivo il più anziano di età.
9. Il numero dei Delegati da eleggere sarà quello stabilito dal Consiglio Federale al momento della convocazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva di inizio quadriennio. Laddove si rendano necessarie elezioni suppletive in occasione di un'Assemblea Nazionale non Elettiva il numero dei delegati da eleggere sarà quello stabilito dal Consiglio Federale al momento della convocazione dell'Assemblea Straordinaria od Ordinaria non Elettiva.
10. Per i Delegati Atleti e Tecnici Sportivi, il mandato ha la durata di quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico.
11. Nell'ipotesi in cui il/i Delegato/i eletto/i dia le dimissioni oppure si trasferisca in una Società di competenza di un'altra regione, decade dalla carica e viene cooptato il primo dei non eletti della propria categoria. In mancanza di non eletti si procede ad una nuova elezione per l'integrazione. La durata del mandato per questi nuovi eletti o cooptati termina con il quadriennio olimpico come previsto al comma precedente per tutti gli altri delegati.
12. Nell'ipotesi in cui il/i Delegato/i eletto/i in rappresentanza degli Atleti e Tecnici Sportivi sia/no impossibilitato/i a partecipare ai lavori assembleari, trova applicazione l'art.30, comma 9, dello Statuto federale.
13. Nel caso in cui muti il numero dei Delegati assegnati ad un Comitato/Delegazione Regionale, in caso di aumento si farà ricorso alla cooptazione dei primi dei non eletti nel limite di cui al comma precedente, in caso di diminuzione si dovrà procedere ad una nuova elezione dei Delegati. Per la durata del mandato vedere il precedente comma 10.
14. Gli Atleti appartenenti ai Corpi Sportivi Militari o a Enti nazionali ad ordinamento civile residenti in una regione diversa da quella ove ha sede il Corpo Militare o l'Ente di appartenenza, possono esercitare l'elettorato attivo (diritto di voto) nella regione ove risiedono. Dell'avvenuta votazione dovrà essere data tempestiva ed immediata comunicazione scritta alla Federazione ed al Comitato ove ha sede il Corpo Sportivo Militare di appartenenza. Nel caso di concomitanza data apertura seggi, la comunicazione dovrà essere tempestivamente fatta per iscritto direttamente alla Commissione Verifica Poteri della regione ove ha sede il Corpo Sportivo Militare.

15. I tecnici nazionali tesserati dalla Federazione potranno esercitare l'elettorato attivo (diritto di voto) nella regione ove risiedono o ove hanno la loro principale attività lavorativa. Dell'avvenuta votazione dovrà essere data tempestiva ed immediata comunicazione scritta alla Federazione ed al Comitato Regionale interessato. Nel caso di concomitanza data apertura seggi, la comunicazione dovrà essere tempestivamente fatta per iscritto alla Commissione Verifica Poteri del Comitato/Delegazione interessata.

Art.44 – Risultati delle votazioni

1. I risultati delle votazioni assembleari svoltesi presso gli Organi periferici dovranno essere trasmessi, alla Segreteria Federale, via fax o e-mail entro due giorni dalla data di chiusura dei seggi. I risultati delle votazioni del Delegato regionale Atleta e Tecnico Sportivo, saranno inviati in Federazione, in originale, dal Presidente del Comitato o dal Delegato regionale unitamente al verbale redatto e sottoscritto dal Presidente del seggio e dai due scrutatori per corriere assicurato entro 5 giorni dalla data in cui si è tenuta la votazione.

Art.45 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO V

INIZIATIVE PROMO-PUBBLICITARIE

Art.46 - Attività promo pubblicitarie Nazionali ed Internazionali

1. Al Consiglio Federale è attribuita la competenza per la regolamentazione dell'attività delle rappresentative nazionali e della loro immagine, quale immagine dello sport del canottaggio, i cui diritti di utilizzazione spettano in via esclusiva alla Federazione sulla base delle norme stabilite dal CIO, dal CONI e dalla FISA per le gare internazionali.
2. Il Consiglio Federale, pertanto, in relazione a detta attribuzione può autorizzare e convenire con altri soggetti l'utilizzazione, per scopi di promozione pubblicitaria, dei diritti F.I.C. sull'immagine delle rappresentative nazionali di canottaggio, in particolare: marchio, capo, denominazione, effigie e maglia della F.I.C. e delle sue rappresentative e comunque i diritti a titolo di sponsor, fornitore e licenziatario ufficiale, anche senza esclusiva, costituiscono oggetto di detti diritti della F.I.C.; inoltre, le inserzioni pubblicitarie su pubblicazioni, lo sfruttamento di spazi pubblicitari sui campi di regata, ogni pubblicazione e propagazione radio-televisiva o per filmati di immagini delle rappresentative azzurre per la commercializzazione o profitti indiretti.

Art.47 - Rappresentative societarie e tesserati

1. Gli affiliati ed i loro tesserati devono richiedere ed ottenere specifica e preventiva autorizzazione federale per:
 - a) riprodurre e diffondere a scopo pubblicitario immagini, dichiarazioni, o attestazioni di canottieri o altri tesserati;
 - b) realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni foniche e visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo;
 - c) concludere accordi per manifestazioni di qualsiasi genere a carattere promo-pubblicitario alle quali partecipino canottieri;
 - d) utilizzare denominazione, simboli, stemmi o marchi delle associazioni a fini promo-pubblicitari.
2. Le iniziative promo-pubblicitarie dovranno, naturalmente, essere coerenti con la qualifica di dilettantismo e la natura di sport ecologico del canottaggio e rispettare, quindi, le disposizioni che la F.I.C. stabilisce in materia.
3. E' fatto obbligo, pertanto, ai soggetti affiliati anche per i propri tesserati, di sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale tutti gli accordi promo-pubblicitari da essi posti in essere.
4. La ratifica è condizione di efficacia di detti accordi.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art.48 - Modifiche statutarie

1. Le modalità riguardanti le modifiche statutarie sono contenute nell'art. 96 dello Statuto.

Art.49 - Norma transitoria doppio tesseramento – entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli artt. 11, comma 1, lettera a) e 14, comma 1, lettera d) – classifiche nazionali - relative al doppio tesseramento entrano in vigore all'inizio della stagione successiva a quella di approvazione del presente regolamento.

REGOLAMENTO TESSERAMENTO PROMOZIONALE GIOVANILE e AMATORIALE

Il presente Allegato disciplina il Tesseramento Promozionale delle categorie “**Giovanile**” e “**Amatoriale**” nell’ambito dell’attività di promozione sportiva della FIC sulla base degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Federale, nel rispetto delle leggi dello Stato, in sintonia con le direttive e le indicazioni del CONI e del CIO e nel rispetto della vigente normativa in materia sanitaria. I tesserati nella categoria promozionale non possono partecipare all’attività agonistica federale regolamentata dal Codice di gara e normative connesse.

Scopi

Gli obiettivi primari dell’attività promozionale federale sono:

- offrire ai bambini la possibilità di praticare un’attività motoria multilaterale secondo i protocolli motori di “Gioco-Sport”, e/o di quelli che il CONI stabilirà in futuro, nell’ambito di un progetto formativo ed educativo che coinvolge gli Affiliati fornendo un importante contributo motorio aggiuntivo che integra il loro percorso di alfabetizzazione motoria;
- diffondere la pratica della disciplina remiera, come stile di vita finalizzato al benessere psicofisico ed al rispetto dell’ambiente, tra i giovani e gli amatori di tutte le età

Art. 1 Oggetto - Tesseramento Promozionale per attività ludiche e ricreative

1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 10, comma 4 del R.O., la presente normativa disciplina il tesseramento promozionale alla FIC, finalizzato alla promozione delle attività motorie di base, ludico-ricreative, formative, di avviamento e di addestramento al canottaggio. Questa forma di tesseramento non è valida per l’attività agonistica.

Art. 2 Soggetti tesserabili con formula Promozionale

1. Il **tesseramento promozionale** si distingue in:
 - a) **Giovanile**, aperto ai soggetti di entrambi i sessi di età compresa tra i 6 ed i 17 anni (si fa riferimento al compimento del sesto anno di età nel corso dell’anno solare)
 - b) **Amatoriale**, aperto ai soggetti di entrambi i sessi di età superiore ai 18 anni (si fa riferimento al compimento del diciottesimo anno di età nel corso dell’anno solare)
2. Il tesseramento promozionale da diritto alla copertura assicurativa federale.
3. L’Affiliato che intenda commutare il tesseramento da “promozionale” in tesseramento per l’attività agonistica ne ha facoltà unicamente per i soggetti con età di 11 anni compiuti, integrando il pagamento con la quota dovuta, previa acquisizione e conservazione agli atti della Società della certificazione medica prevista per lo svolgimento dell’attività agonistica.

Art. 3 Disposizioni medico – sanitarie

1. Per gli atleti di tutte le età tesserati con formula promozionale è necessaria, nel rispetto della normativa statale, la certificazione medica prevista per la pratica dell’attività sportiva non agonistica.
2. Il certificato, rilasciato dai medici certificatori con validità annuale a decorrere dalla data del rilascio, deve essere custodito presso la società di appartenenza.
3. Il Presidente della società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita medica preventiva.

Art. 4 Attività consentita – Limitazioni e norme di sicurezza

L'attività promozionale può essere svolta sia indoor (palestra, piscina, vasca voga) che all'aperto e su specchi d'acqua, sotto la diretta responsabilità di un tecnico con la qualifica di istruttore federale.

2. In particolare l'attività promozionale **fuori dall'acqua** per i soggetti della fascia d'età da 6 a 10 anni si svolge secondo i protocolli motori di "Gioco-Sport", e/o di quelli che il CONI stabilirà in futuro, con l'obiettivo di far acquisire lo schema corporeo, lo sviluppo funzionale organico, le capacità coordinative ed il senso dell'equilibrio
3. L'attività promozionale **in acqua**, per tutti i soggetti ed in particolare per quelli della fascia d'età da 6 a 10 anni, è consentita con l'adozione **obbligatoria** delle seguenti norme:
 - a) accertamento della capacità natatoria;
 - b) sorveglianza diretta e continua di un tecnico federale, con la qualifica di o alla presenza di un assistente bagnante, che vigili per tutta la durata dell'attività in acqua;
 - c) bacino in condizioni d'acqua calma e di sicurezza generale;
 - d) barca a motore di soccorso in acqua o comunque pronta all'uso;L'osservanza sull'effettivo impiego di tali misure o di ogni altra misura di sicurezza aggiuntiva ritenuta idonea è rimessa ai tecnici di riferimento. La responsabilità per eventuali incidenti cagionati dall'omissione o dalla inesatta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento è a carico dell' Affiliato.
4. L'attività promozionale in acqua si svolge normalmente su ogni tipo di imbarcazione prevista dal Codice di gara e dalle normative connesse con le limitazioni previste dal Codice medesimo. Per la fascia di età compresa tra i 6 ed i 10 anni devono essere utilizzate imbarcazioni di tipo "7,20" opportunamente regolate oppure altre imbarcazioni appositamente progettate ed introdotte in futuro. Sono consentiti remi di tipo "Macon" con leve adeguate alle caratteristiche fisiche di ogni soggetto.

Art. 5 - Esibizioni ricreative di carattere ludico

1. E' ammessa la partecipazione degli iscritti alla categoria promozionale che abbiano compiuto l'ottavo anno di età nel corso dell'anno solare ad esibizioni promozionali di carattere ludico ricreativo, previa autorizzazione del Consiglio Federale, sentito il parere del Settore Tecnico. La partecipazione a tali esibizioni non attribuisce punteggio all'Affiliato e non è ammesso alcun reclamo relativo al loro svolgimento.
2. Le esibizioni dei soggetti di età compresa tra gli 8 ed i 10 anni possono essere effettuate, sulle imbarcazioni di cui all'art. 4 comma 4, su percorsi non superiori a 150 metri e solo in presenza delle misure di sicurezza e condizioni di cui all'art. 4, comma 3, del presente regolamento.

Art. 6 Modalità di tesseramento

1. Il tesseramento alla categoria promozionale secondo le fasce di età si effettua esclusivamente per il tramite di un Affiliato attraverso la procedura on-line operativa su www.canottaggio.net.
2. L' Affiliato che effettui tale procedura per il primo tesseramento deve accertarsi della sussistenza del consenso di chi esercita la potestà genitoriale e deve essere in grado di darne prova, se richiesto.

Art.7 Disposizioni finali

1. Sono tesserabili con formula "promozionale giovanile", tramite gli Affiliati, gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori al di sotto dei 18 anni di età coinvolti nel Progetto "Remare a Scuola".